

Corte di Cassazione | Sezione TRI | Civile | Ordinanza | 24 aprile 2024 | n. 11072

Data udienza 9 aprile 2024

Integrale

TRIBUTI

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dott.ssa BALSAMO Milena - Presidente

Dott.ssa BILLI Stefania - Consigliere

Dott. LO SARDO Giuseppe - Consigliere relatore

Dott. PENTA Andrea - Consigliere

Dott.ssa PICARDI Francesca - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2241/2022 R.G., proposto

DA

il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. An.An. e dall'Avv. El.Ca., entrambi con studio in Napoli (presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale), elettivamente domiciliato presso l'Avv. Lu.Le., con studio in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;

RICORRENTE

E

Cu.Cl. , rappresentata e difesa dall'Avv. An.De., con studio in Napoli, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Sa.Ma., con studio in Roma, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

CONTRORICORRENTE/RICORRENTE INCIDENTALI

avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 14 giugno 2021, n. 4878/15/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 aprile 2024 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;

RILEVATO CHE:

1. il Comune di Napoli ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 14 giugno 2021, n. 4878/15/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento per parziale versamento dell'IMU relativa all'anno 2016 con riguardo alla proprietà di sei immobili ubicati nel medesimo Comune, ha parzialmente accolto l'appello proposto da Cu.Cl. nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 20 novembre 2019, n. 12052/31/2019, con compensazione delle spese giudiziali;
2. il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure - che aveva rigettato il ricorso originario - nel senso di riconoscere alla contribuente l'esenzione da IMU, rispettivamente, per l'abitazione principale in relazione all'immobile ubicato in N alla Via C P n. 89/A, secondo l'opzione manifestata dalla medesima, nonostante la residenza anagrafica in altro immobile ubicato in N alla Via P R n. 104, e per la destinazione al culto in relazione all'immobile ubicato in N alla Via P R n. 104, in base alla sola classificazione catastale in categoria B/7;
3. Cu.Cl. ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale avverso la medesima sentenza;

CONSIDERATO CHE:

1. il ricorso principale è affidato a due motivi; 1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la contribuente potesse beneficiare dell'esenzione da IMU per l'abitazione principale in relazione all'immobile ubicato in Via C P n. 89/A, ove la stessa non aveva mai fissato la residenza anagrafica;

1,2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e 7, comma 1, lett. d, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la contribuente potesse beneficiare dell'esenzione da IMU per la destinazione al culto, senza tener conto che la classificazione catastale in categoria B/7 era riservata agli immobili destinati al culto privato, laddove l'agevolazione era limitata agli immobili destinati al culto pubblico con la classificazione catastale in categoria E/7;

2. il ricorso incidentale è affidato a due motivi;

2.1 con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'impugnato avviso di accertamento fosse munito di adeguata motivazione;

2.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente disposta dal giudice di secondo grado la compensazione delle spese giudiziali, con la giustificazione della "fondatezza solo parziale del gravame";

3. ragioni di pregiudizialità logico - giuridica suggeriscono l'esame prioritario del primo motivo del ricorso incidentale;

3.1 il suddetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato;

3.2 invero, secondo l'orientamento costante di questa Corte, nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di un giudice tributario sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti

testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento (tra le tante: Cass., Sez. 5°, 13 agosto 2004, n. 15867; Cass., Sez. 5°, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5°, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5°, 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., Sez. 5°, 13 aprile 2021, n. 9630; Cass., Sez. 5°, 8 luglio 2021, n. 19395; Cass., Sez. 6°-5, 8 settembre 2021, n. 24247; Cass., Sez. 6°-5, 27 ottobre 2021, n. 30215; Cass., Sez. 5°, 4 gennaio 2022, n. 29; Cass., Sez. 5°, 11 agosto 2023, n. 24547; Cass., Sez. 5°, 12 marzo 2024, n. 6501);

3.3 nel caso di specie, in mancanza di trascrizione dell'impugnato avviso di accertamento nel corpo del ricorso, non è concessa a questa Corte la possibilità di verificare la corrispondenza del contenuto dell'atto impositivo rispetto a quanto asserito dalla contribuente; ciò comporta il radicale impedimento di ogni attività nomofilattica, la quale presuppone appunto la certa conoscenza del tenore dell'atto impositivo;

3.4 in ogni caso, la censura deve essere disattesa, alla luce dell'accertamento fattone dal giudice di appello, a tenore del quale: "(...) i primi Giudici hanno ben considerato che l'avviso in oggetto è bastevolmente motivato e del tutto intellegibile in ordine agli elementi di fatto e di diritto sottesi all'azionata pretesa tributaria"; invero, tale argomentazione è conforme all'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui l'obbligo motivazionale dell'accertamento in materia di ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche per l'IMU) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., Sez. 5°, 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., Sez. 5°, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6°-5, 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5°, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., Sez. 5°, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5°, 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. 5°, 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. 5°, 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., Sez. 5°, 12 marzo 2024, n. 6501), nonché la specifica indicazione del presupposto cui ricondurre la modifica del valore dell'immobile con riferimento ai parametri indicati dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Cass., Sez. 6°-5, 17 giugno 2016, n. 12658; Cass., Sez. 5°, 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., Sez. 5°, 26 gennaio 2021, nn. 1569 e 1570);

4. il primo motivo del ricorso principale è fondato;

4.1 la decisione del ricorso esige un'attenta analisi della disciplina dettata in materia di IMU per l'abitazione principale;

4.2 in sede di istituzione, l'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ("Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"), ha previsto che: "L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il

possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9";

4.3 come è evidente, il riferimento al "nucleo familiare" non era presente nell'originaria disciplina dell'IMU, che subordinava il riconoscimento dell'esenzione per l'abitazione principale alla sussistenza del solo requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore dell'immobile: a questi veniva riconosciuto il diritto all'esenzione in termini oggettivi, del tutto a prescindere dal suo status soggettivo di coniugato; ciò che rilevava, ai fini della identificazione della abitazione principale, era, infatti, che egli si trovasse a risiedere e dimorare abitualmente in un determinato immobile;

4.4 il riferimento al "nucleo familiare" nemmeno figurava nella successiva formulazione dell'art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 ("Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"), convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a tenore del quale: "L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

4.5 l'agevolazione - consistente non più in un'esenzione, ma in una riduzione dell'aliquota (allo 0,4%, salva la detrazione di Euro 200,00, in base all'art. 13, commi 7 e 10, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) - era riconosciuta, anche in questo caso, per l'immobile nel quale "il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"; pertanto, sino a quel momento, se due persone unite in matrimonio avevano residenze e dimore abituali differenti, a ciascuna spettava l'agevolazione per l'abitazione principale;

4.6 soltanto con l'art. 4, comma 5, lett. a, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento"), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che è intervenuto su diversi aspetti della disciplina dell'IMU, è stata modificata la definizione di "abitazione principale", introducendo, in particolare, il riferimento al nucleo familiare ai fini di individuare l'immobile destinatario dell'agevolazione; segnatamente, l'art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato così modificato e integrato: "L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

4.7 tale disciplina è stata poi confermata dall'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014"), che ha reintrodotto la completa esenzione dell'abitazione principale dall'1 gennaio 2014 per tutte le categorie catastali abitative, tranne quelle cosiddette di lusso (A/1, A/8 e A/9), riformulando l'art. 13, comma 7, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel modo seguente: "L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì: a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28,

comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica";

4.8 ancora, sia pure con la preventiva abrogazione dell'art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tale regolamentazione è stata ribadita nell'art. 1, comma 741, lett. b, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"), all'interno della disciplina della cosiddetta "nuova IMU", divenuta sostanzialmente comprensiva anche del tributo sui servizi indivisibili (TASI), stabilendo che " per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

4.9 secondo la circolare emanata dal Ministero delle Finanze il 18 maggio 2012, n. 3/DF, in relazione alla diversa ubicazione della residenza anagrafica dei coniugi, "il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in Comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro Comune, ad esempio, per esigenze lavorative" (par. 6), con riferimento all'interpretazione dell'art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di IMU (in vigore dall'anno 2012); per cui, l'amministrazione finanziaria ha ammesso che il beneficio possa essere riconosciuto per ciascuno degli immobili, ubicati in Comuni diversi, adibiti a residenza e dimora;

4.10 tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la prevalenza del testo normativo sulla circolare ministeriale, nel senso di escludere il beneficio per entrambe le abitazioni dei coniugi; così, si è affermato che, in tema di IMU, l'esenzione prevista per la casa principale dall'art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente (Cass., Sez. 6°-5, 19 febbraio 2020, n. 4166; Cass., Sez. 6°-5, 1 febbraio 2021, n. 2194; Cass., Sez. 6°-5, 3 giugno 2021, n. 15316; Cass., Sez. 6°-5, 13 gennaio 2022, n. 893; Cass., Sez. 5°, 13 gennaio 2023, n. 990);

4.11 dalla lettura delle norme riformulate emerge, innanzitutto, che l'abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto, non rilevando l'eventuale unificazione di fatto; in tal caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita; pertanto, il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni IMU per questa previste; le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella

principale, con l'applicazione dell'aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati; il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario; l'altro aspetto di novità consiste nel fatto che per abitazione principale si deve intendere l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; in altri termini, il legislatore ha innanzitutto voluto collegare i benefici dell'abitazione principale e delle sue pertinenze al possessore e al suo nucleo familiare e, in secondo luogo, ha voluto unificare il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale, individuando come abitazione principale solo l'immobile in cui le condizioni previste dalla norma sussistono contemporaneamente, ponendo fine alle problematiche applicative che sulla questione avevano interessato l'ICI (in termini: Cass., Sez. 5°, 17 giugno 2021, n. 17408; Cass., Sez. 6°-5, 13 gennaio 2022, n. 893; Cass., Sez. 6°-5, 17 gennaio 2022, n. 1199; Cass., Sez. 5°, 20 febbraio 2024, n. 4530);

4.12 non risulta, invece, espressamente disciplinato il caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati in differenti Comuni;

4.13 invero, nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare (inteso come unità distinta ed autonoma rispetto ai suoi singoli componenti) resta unico, ed unica, pertanto, potrà essere anche l'abitazione principale ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all'agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della "abitazione principale" del suo nucleo familiare; ciò in applicazione della lettera e della ratio della norma, che è quella di impedire che la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici per l'abitazione principale; la nozione di abitazione principale postula, pertanto, l'unicità dell'immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, sicché non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell'ambito dello stesso Comune che nell'ambito di Comuni diversi (in termini: Cass., Sez. 5°, 17 giugno 2021, n. 17408; Cass., Sez. 6°-5, 13 gennaio 2022, n. 893; Cass., Sez. 6°-5, 17 gennaio 2022, n. 1199);

4.14 tale fattispecie non va confusa con quella, del tutto differente, in cui, invece, vi sia stata la frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi, intesa quale separazione di fatto; pertanto occorre distinguere l'ipotesi in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, da quella in cui risulti accertato che il trasferimento della dimora abituale di uno dei coniugi sia avvenuto "per la frattura del rapporto di convivenza", cioè di una situazione di fatto consistente nella inconciliabilità della prosecuzione della convivenza, sotto lo stesso tetto, delle persone legate dal rapporto coniugale, con conseguente superamento della presunzione di coincidenza tra casa coniugale e abitazione principale (per la differenziazione di tali ipotesi: Cass., Sez. 6°-5, 17 maggio 2018, n. 12050);

4.15 nella prima ipotesi, infatti, il nucleo familiare (inteso come unità distinta ed autonoma rispetto ai suoi singoli componenti) resta unico, ed unica, pertanto, potrà essere anche l'abitazione principale ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all'agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della "abitazione

principale' del suo nucleo familiare; ciò per impedire che la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici per la abitazione principale; nella seconda ipotesi, invece, la frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi, intesa quale separazione di fatto, comporta una disgregazione del nucleo familiare e, conseguentemente, l'abitazione principale non potrà essere più identificata con la casa coniugale (vedasi: Cass., Sez. 5°, 7 giugno 2019, n. 15439);

4.16 in questo caso, non si tratta di ricorrere ad una interpretazione estensiva, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, prima parte, dell'art. 12 disp. att. cod. civ., della previsione introdotta dall'art. 4, comma 5, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, secondo cui le agevolazioni per l'abitazione principale "in relazione al nucleo familiare" si applicano per un solo immobile, ma di applicare i principi generali in precedenza enunciati;

4.17 invero, non si può escludere che i due coniugi, ad esempio per motivi di lavoro, fissino in due differenti, e magari distanti, comuni la loro residenza e la loro dimora abituale. In siffatta evenienza dovrà accertarsi in quale di questi immobili si realizzi l'abitazione "principale" del nucleo familiare, riconoscendo l'esenzione solo allo stesso; non vanno, infatti, confusi i due concetti di "dimora abituale" e di "abitazione principale" (da individuarsi sulla base della coabitazione dei coniugi e della di loro famiglia), tenendo altresì presente che quest'ultimo sottintende una preponderanza della destinazione rispetto ad altre, pur possibili, soluzioni abitative; ciò alla luce della regola di esperienza per cui per ogni nucleo familiare non può esservi che una sola abitazione principale; il concetto di "abitazione principale" resta quello consolidatosi all'esito dell'elaborazione giurisprudenziale (Cass., Sez. 1°, 24 aprile 2001, n. 6012), secondo cui per residenza della famiglia deve intendersi il luogo (in relazione al quale, in particolare, deve realizzarsi, con gli adattamenti resi necessari dalle esigenze lavorative di ciascun coniuga, l'obbligo di convivenza posto dall'art. 143 cod. civ.) di ubicazione della casa coniugale, perché questo luogo individua presuntivamente la residenza di tutti i componenti della famiglia; ovviamente, va ribadito che un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell'ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente e, invece, difetti nei familiari (Cass., Sez. 5°, 15 giugno 2010, n. 14389; Cass., Sez. 6°-5, 21 giugno 2017, n. 15444);

4.18 in definitiva, l'abitazione principale è solo quella ove il proprietario e la sua famiglia abbiano fissato: 1) la residenza (accertabile tramite i registri dell'anagrafe); 2) la dimora abituale (ossia il luogo dove la famiglia abita la maggior parte dell'anno).

4.19 la lettura offerta è anche costituzionalmente orientata, perché, diversamente opinando, si realizzerebbe una frattura evidente dei principi costituzionali, sotto il profilo dell'uguaglianza e della capacità contributiva; qualora, invece, i coniugi non legalmente separati abbiano fissato la propria residenza anagrafica presso immobili localizzati in due Comuni diversi, a voler seguire un'impostazione eccessivamente rigoristica, nessuno dei due potrebbe fruire dell'esenzione da IMU prevista per l'abitazione principale (in termini: Cass., Sez. 5°, 17 giugno 2021, n. 17408; Cass., Sez. 6°-5, 13 gennaio 2022, n. 893; Cass., Sez. 6°-5, 17 gennaio 2022, n. 1199);

4.20 in reazione a tale approdo della giurisprudenza di legittimità, giunto a negare ogni esenzione sull'abitazione principale se un componente del nucleo familiare risiede in un Comune diverso da quello del possessore dell'immobile, il legislatore è intervenuto con l'art. 5-decies, comma 1, del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 ("Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha così riformulato il testo dell'art. 1, comma 741, lett. b, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: "b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

4.21 la relazione illustrativa all'emendamento governativo che ha introdotto tale disposizione espressamente precisa, infatti, l'intenzione di superare gli ultimi orientamenti della Corte di Cassazione;

4.22 tale disciplina è stata recentemente sottoposta a giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

4.23 anzitutto, la Corte Costituzionale è stata investita delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 1, comma 173, lett. b, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in riferimento agli artt. 3, 16, 29 e 53 Cost.;

4.24 tuttavia, dopo aver preliminarmente rilevato: "che le questioni vengono prospettate nel presupposto interpretativo che "entrambe le norme (...) secondo il "diritto vivente", escludono la riduzione/esenzione dall'imposta (ICI e IMU) per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in diversi territori comunali", salva la prova della separazione legale o divorzio"; "che il giudice a quo non deve fare applicazione dell'art. 13, comma 2, del medesimo d.l. n. 201 del 2011, come convertito, recante la disciplina dell'esenzione dell'abitazione principale dall'IMU"; "che, tuttavia, va rilevata d'ufficio la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, perché formulata in modo oscuro e contraddittorio, con conseguenti ripercussioni in termini di ambiguità del petitum", il giudice delle leggi ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle predette questioni (Corte Cost., ord., 28 aprile 2022, n. 107);

4.25 al contempo, dopo essere stato investito delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 707, lett. b, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui non prevede l'esenzione qualora "uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un'immobile ubicato in altro Comune", per violazione degli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 Cost., la Corte Costituzionale ha sospeso il giudizio ed ha sollevato d'ufficio dinanzi a sé questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall'art. 1, comma 707, lett. b, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53 Cost., "nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare" (Corte Cost., ord., 12 aprile 2022, n. 94).

4.26 all'esito, il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall'art. 1, comma 707, lett. b, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui stabilisce: "(p)er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente", anziché disporre: "(p)er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"; ha dichiarato, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lett. b, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; ha dichiarato, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 707, lett. b, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui stabilisce: "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente", anziché disporre: "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"; ha dichiarato, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lett. b, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; ha dichiarato, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lett. b, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come successivamente modificato dall'art. 5-decies, comma 1, del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215; ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lett. b, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 Cost. (Corte Cost., sent., 13 ottobre 2022, n. 209);

4.27 prendendo atto di tale intervento manipolativo, in virtù della norma così come rimodulata, applicabile ai giudizi pendenti, questa Corte (Cass., Sez. 6°-5, 23 dicembre 2022, n. 37636; Cass., Sez. 6°-5, 3 novembre 2022, n. 32339; Cass., Sez. 6°-5, 16 gennaio 2023, n. 990; Cass., Sez. 5°, 19 gennaio 2023, n. 1623; Cass., Sez. 6°-5, 20 gennaio 2023, n. 1828; Cass., Sez. 6°-5, 24 gennaio 2023, n. 2045; Cass., Sez. 6°-5, 25 gennaio 2023, nn. 2256 e 2301) ha ritenuto sufficiente che nell'immobile risieda il possessore, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove (nel periodo di riferimento); non si tratta, infatti, di una c.d. "seconda casa", poiché in quest'ultima ipotesi non spetterebbe l'esenzione, ma di residenze diverse, il che costituisce un diritto dei due coniugi, in virtù degli accordi sull'indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell'art. 144 cod. civ.; non può, infatti, essere evocato l'obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall'art. 143 cod. civ., dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l'affectio coniugalitatis, di stabilire residenze disgiunte e a tale possibilità non si oppongono le norme sulla "residenza familiare" dei coniugi (art. 144 cod. civ.) o sulla "residenza comune" degli uniti civilmente (art. 1, comma 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76); ciò non di meno, pur in assenza di

convivenza col nucleo familiare, il diritto del contribuente all'esenzione per l'abitazione principale postula il concorso imprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile per il quale essa è stata invocata;

4.28 pertanto, il giudice delle leggi ha ripristinato il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l'esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile; l'indicata questione coinvolge anche il mantenimento dell'esenzione in ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare sono stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza e la dimora abituale in luoghi ed immobili diversi;

4.29 nella specie, pertanto, l'esenzione per l'abitazione principale era stata correttamente riconosciuta dall'ente impositore in relazione al solo immobile ubicato in N alla Via P R n. 104, ove la contribuente aveva fissato la residenza anagrafica, non essendo ammissibile l'opzione di beneficiarne in relazione all'immobile ubicato in N alla Via C P n. 89/A in comunione col coniuge, che solo aveva fissato ivi la residenza anagrafica;

4.30 ne consegue che la sentenza impugnata - con la motivazione che: "E per vero erra la C.T.P. nell'affermare che non sarebbe provata la pretesa della Cu.Cl. in ordine al cespite in via P destinato a propria abitazione, risultando anzi del tutto ineccepibile il contegno di essa contribuente nel fissare la propria dimora abituale in quell'immobile in cui peraltro il marito De.An. aveva stabilito la propria attività professionale di avvocato, avvalendosi, nel pieno rispetto del disposto dell'art. 13 co. 2 del D.Lgs. n. 201/11, dell'esonero per la sua quota del 50% e nel contempo versando l'imposta dovuta per l'altra unità abitativa in via P R 104 che il Comune di N riteneva invece esente quale abitazione principale" - ha contravvenuto ai principi enunciati, avendo ritenuto che l'esenzione potesse competere, per scelta della contribuente, in relazione ad immobile comune al coniuge, che solo aveva fissato ivi la residenza anagrafica (e la dimora abituale);

5. il secondo motivo del ricorso principale è infondato;

5.1 in base alla previsione dell'art. 7, comma 1, lett. d, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di ICI: "Sono esenti dall'imposta: (...) d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze";

5.2 tale esenzione è stata richiamata per l'IMU dalla disposizione dell'art. 9, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a tenore del quale: "Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992";

5.3 secondo il tenore della censura, presupposto essenziale ed imprescindibile per il riconoscimento dell'esenzione in parola sarebbe costituito dalla classificazione catastale dell'immobile in categoria E/7 ("Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti");

5.4 tuttavia, tale esegesi non è convincente per la semplice considerazione che la specifica introduzione di tale esenzione non sarebbe stata necessaria, essendo altrimenti già ricompresa nella previsione dell'art. 7, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che è complessivamente riferita ai "fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9";

5.5 dal coordinamento sistematico delle norme succitate, si può, quindi, desumere che anche la destinazione esclusiva dell'immobile all'esercizio privato del culto può essere sufficiente per beneficiare dell'esenzione da IMU;

5.6 pertanto, si deve dare continuità all'orientamento di questa Corte, secondo cui i locali dove insistono le cappelle private (secondo il canone 1226 del codex iuris canonici: "Con il nome di cappella privata si intende il luogo destinato, su licenza dell'Ordinario del luogo, al culto divino in favore di una o più persone fisiche") beneficiano dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. d, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto funzionali a rendere agevole l'esercizio del culto per chi ne abbia la disponibilità a titolo di proprietà o di altro diritto reale (Cass., Sez. 5°, 28 settembre 2021, n. 26217), essendo indice presuntivo di tale utilizzo la classificazione catastale in categoria B/7 ("Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto");

5.7 nella specie, quindi, non essendo stata censurata sotto il profilo dell'osservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., la sentenza impugnata non si è discostata dal principio enunciato per aver ritenuto che la classificazione catastale dell'immobile in categoria B/7 fosse sufficiente ad usufruire dell'esenzione prevista per gli edifici di culto dall'art. 7, comma 1, lett. d, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

6. il secondo motivo del ricorso incidentale - che non è travolto dall'accoglimento del primo motivo del ricorso principale e dalla conseguente riforma della sentenza impugnata in favore dell'ente impositore, permanendo, seppur in diversa proporzione, la reciproca soccombenza tra le parti nel procedimento di appello - è infondato;

6.1 va premesso che, in tema di spese nel giudizio tributario, l'art. 15, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è stato modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, con decorrenza dall'1 gennaio 2016, con il quale è stata, per la prima volta, introdotta nel processo tributario la disciplina della compensazione delle spese di giudizio in modo autonomo rispetto al codice di procedura civile, stabilendo che "Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate";

6.2 il legislatore tributario, quindi, ha disciplinato le fattispecie di compensazione delle spese di lite autonomamente, e non più tramite il rinvio espresso all'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come disponeva invece l'art. 15, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo antecedente alla suddetta novella (a tenore del quale: "La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile");

6.3 a sua volta, l'art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione attualmente vigente (come novellata dall'art. 13, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che si applica, a norma dell'art. 13 dello stesso provvedimento, ai processi introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del detto decreto), prevede che il giudice possa, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, compensare le spese fra le parti, in parte o per intero;

6.4 in seguito, la sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 7 marzo 2018, n. 77, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., "nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni", con la precisazione che "l'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'articolo 111 Cost., comma 6, che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati";

6.5 dunque, anche nel giudizio tributario, le "gravi ed eccezionali ragioni", che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante: Cass., Sez. 5°, 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez. 5°, 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6°-5, 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. 5°, 8 maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez. 5°, 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. 5°, 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Sez. 5°, 20 ottobre 2023, n. 29226); tali ragioni non possono essere illogiche, né erranee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6°-5, 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. 5°, 25 gennaio 2019, n. 2206);

6.6 nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto che: "Le spese del grado si compensano ex art. 92 c.p.c., ravvisandosi straordinari ed eccezionali motivi in ordine alla vicenda di causa, segnatamente per la fondatezza solo parziale del gravame";

6.7 alla luce del principio enunciato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061), si può ritenere che l'impugnazione dell'atto impositivo da parte del contribuente per l'omesso riconoscimento di distinte ed autonome esenzioni o riduzioni su singoli immobili in relazione alla medesima imposta integri un'unica domanda articolata in una pluralità di capi, rispetto alla quale il parziale accoglimento (anche all'esito della riforma della sentenza impugnata in favore dell'ente impositore) costituisce idonea giustificazione alla compensazione delle spese giudiziali;

7. alla stregua delle suesposte argomentazioni, quindi, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l'infondatezza del secondo motivo del ricorso principale, nonché l'infondatezza dei motivi del ricorso incidentale, il ricorso principale può trovare accoglimento entro tali limiti e il ricorso incidentale deve essere rigettato; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con pronuncia di accoglimento del ricorso originario della contribuente con riguardo alla sola esenzione per l'immobile adibito a cappella privata;

8. confermata la compensazione delle spese del giudizio di appello per la permanenza (ancorché in diversa proporzione) della reciproca soccombenza, le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti in ragione della sopravvenienza in corso di causa dell'intervento del giudice delle leggi;

9. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della controricorrente/ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e rigetta il secondo motivo del ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario nei limiti specificati in motivazione; conferma la compensazione delle spese del giudizio di appello; condanna la controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di Euro 200,00 per esborsi e di Euro 500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della controricorrente/ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 aprile 2024.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2024.